

REAZIONI ALLA LIBERALIZZAZIONE DEI FARMACI DI FASCIA C

Anmvi oggi 06-12-2011



La liberalizzazione della vendita dei farmaci in fascia C (a carico dei cittadini) con obbligo di ricetta, fino ad oggi esclusiva delle farmacie, pubbliche e private, convenzionate con il Ssn, ci sarà. La liberalizzazione, che consentirà di vendere questi prodotti anche nelle parafarmacie e nei corner della grande distribuzione, con obbligo della presenza di un farmacista, si potrà attuare solo nei comuni sopra i 15 mila abitanti.

Il ministro della Salute Renato Balduzzi. "E' un percorso che era iniziato già qualche tempo fa. Noi abbiamo, come ministero della Salute, cercato di inquadrare questa scelta della liberalizzazione dentro i principi di fondo del Ssn, la farmacovigilanza in modo particolare. Nel testo del decreto legge tutto questo è espresso molto chiaramente e credo che sotto questo profilo ci sia anche un'attenzione a tutti i legittimi interessi che sono in questo settore, che è un settore molto importante".

Il Presidente della FOFI Mandelli: "Stiamo registrando la forte preoccupazione per possibili misure governative che portino alla liberalizzazione della vendita dei farmaci di Fascia C soggetti a prescrizione. Giudichiamo questa un'ipotesi molto pericolosa, che ci allontana dall'Europa, dove in nessun paese si dispensano farmaci su prescrizione fuori dalla farmacia convenzionata". Ad affermarlo è il presidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti italiani (Fofi), Andrea Mandelli, secondo il quale "a fronte di benefici tutti da provare per il cittadino", un'ipotesi del genere "di fatto sottrae al circuito monitorato dal Servizio sanitario nazionale una quota non indifferente dei consumi farmaceutici, perdendo quindi la possibilità di sapere con precisione quali e quanti medicinali assumono gli italiani". Per la Federazione "non si tratta di sottovalutare l'importanza della presenza dei colleghi nei corner della grande distribuzione e nelle parafarmacie, non è in discussione la loro professionalità, come qualcuno strumentalmente vuol far credere, ma non si può dimenticare il fatto che le farmacie sono inserite in un flusso informativo continuo, che permette al Ssn di monitorare al meglio prescrizioni e consumi pressoché in tempo reale".

"Inoltre - aggiunge Mandelli -, liberalizzare la fascia C significa ridurre le entrate delle farmacie che spesso solo grazie alla vendita dei farmaci non rimborsati riesce a sostenere l'erogazione dei medicinali a carico del Ssn: ricordo che in alcune regioni del Mezzogiorno i ritardi nei pagamenti da parte delle Asl si misurano in mesi. Ci auguriamo - conclude il presidente della Fofi - che il Governo, prima di procedere a modifiche così radicali e dagli esiti negativi per un servizio d'eccellenza come quello farmaceutico, attui con le parti interessate quella politica di confronto nel merito che è patrimonio irrinunciabile per qualsiasi Governo tecnico. In questo caso, ribadiamo la totale disponibilità della Federazione, anche a riprendere un percorso di riforma che aumenti il numero delle farmacie e il servizio ai cittadini e offra così prospettive concrete a tutti i colleghi. Una riforma, soprattutto, che ci terrebbe nel cuore dell'Europa che conta".

Articolo 32- Farmacie

1. In materia di vendita dei farmaci, negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 48, che ricadono nel territorio di Comuni aventi popolazione superiore a quindicimila abitanti e, comunque, al di fuori delle aree rurali come individuate dai Piani Sanitari Regionali, in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi fissati con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere venduti anche i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, ad eccezione dei medicinali di cui all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 291. Con il medesimo decreto, sentita l'Agenzia Italiana del Farmaco, sono definiti gli ambiti di attività sui quali sono assicurate le funzioni di farmacovigilanza da parte del Servizio sanitario nazionale.

2. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la vendita dei medicinali deve avvenire, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del citato articolo 5, nell'ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto al resto dell'area commerciale, da strutture in grado di garantire l'inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto, negli orari sia di apertura al pubblico che di chiusura.

3. Le condizioni contrattuali e le prassi commerciali adottate dalle imprese di produzione o di distribuzione dei farmaci che si risolvono in una ingiustificata discriminazione tra farmacie e parafarmacie quanto ai tempi, alle condizioni, alle quantità ed ai prezzi di fornitura, costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia.

4. E' data facoltà alle farmacie e agli esercizi commerciali di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, di praticare liberamente sconti sui prezzi al pubblico su tutti i prodotti venduti, purché gli sconti siano esposti in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti.